
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizi devoluti alla competenza della corte d'appello in unico grado: cosa avviene se la domanda è erroneamente proposta dinanzi al tribunale?

Nei giudizi devoluti alla competenza della corte d'appello in unico grado nel caso in cui la domanda sia stata erroneamente proposta dinanzi al tribunale, il difetto di competenza del giudice adito in primo grado deve ritenersi superato per effetto dell'avvenuta riproposizione della domanda in appello, che, avendo comportato il riesame della controversia da parte del giudice funzionalmente competente a pronunciare in ordine alla pretesa azionata, preclude definitivamente il rilievo dell'incompetenza.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.10.2015, n. 21880

...omissis...

Con il ricorso principale, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente preso in considerazione la superficie di mq 7.182, anziché quella, inferiore, di mq 4.687, omettendo di valutare le risultanze documentali, compresa la sentenza del tribunale di

Avellino con la quale era stato liquidato il danno conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo, dalle quale si evinceva che la superficie effettivamente occupata era la seconda.

La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha osservato che non risultava provata l'eccezione del Comune circa l'occupazione di una superficie (mq 4.587) inferiore rispetto a quella di mq considerata ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione, in quanto "sia dai progetti di costruzione e piano particellare grafico, sia dallo stato di consistenza del 19 agosto 1991, sia dalla sentenza 20 marzo 2001 del Tribunale di Avellino - passata in giudicato - si evince essere stata occupata l'intera particella di cui al fl. 3 n. 264 di mq 7.182, anche se poi irreversibilmente trasformata la minor superficie di mq. 4.687".

Il rilievo, per come proposto, nel senso che non implica valutazioni di natura giuridica circa la valenza probatoria degli atti posti alla base della decisione, non coglie nel segno, in quanto, laddove sembra postulare la coincidenza fra le i presupposti fattuali dell'indennità di occupazione e di espropriazione (ovvero, come nella specie, della liquidazione del danno c.d. per la trasformazione irreversibile del terreno), non considera che l'autonomia delle due figure comporta che non necessariamente detti presupposti debbano combaciare, verificandosi - come l'esperienza giudiziaria dimostra - sovente il contrario.

Prescindendo da tale ordine di considerazioni, deve osservarsi che i generici riferimenti ad alcuni atti del procedimento, senza alcuna indicazione degli aspetti - anche giuridicamente - rilevanti, come i dati risultanti dal decreto di occupazione (Cass., 9 gennaio 2004, n. 117) e dal verbale di immissione in possesso (sulla cui valenza probatoria cfr. Cass. Cass., 27 marzo 2014, n. 7248; Cass., 19 novembre 2010, n. 23505), non consentendo di apprezzare la fondatezza dei rilievi mossi all'impugnata decisione, non scalfiscono la ricostruzione operata dalla corte territoriale.

Deve viceversa accogliersi il ricorso incidentale, con il quale, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., la curatela fallimentare si duole della ritenuta preclusione, da parte della corte di appello, derivante dalla richiesta della curatela inerente alla "conferma della sentenza di primo grado e al pagamento della indennità ivi quantificata".

Il richiamato timore della corte territoriale di incorrere in vizio di ultrapetizione non può essere condiviso, in quanto nella specie la richiesta di conferma della decisione di primo grado era superata dall'accoglimento del motivo di impugnazione, proposto dal Comune di Solofra, circa l'incompetenza funzionale del Tribunale di Avellino in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione.

Risulta così correttamente applicato il principio secondo cui nei giudizi devoluti alla competenza della corte d'appello in unico grado nel caso in cui la domanda sia stata erroneamente proposta dinanzi al tribunale, il difetto di competenza del giudice adito in primo grado deve ritenersi superato per effetto dell'avvenuta riproposizione della domanda in appello, che, avendo comportato il riesame della controversia da parte del giudice funzionalmente competente a pronunciare in ordine alla pretesa azionata, preclude definitivamente il rilievo dell'incompetenza (cfr. Cass., Sez. 1, 10 maggio 2012, n. 7154; 11 dicembre 2009, n. 25966; 24 novembre 2006, n. 25013).

Ha errato tuttavia la corte d'appello nel ritenere vincolante la domanda precisata dalla curatela di conferma della decisione di primo grado, con

l'indicazione del quantum ivi determinato, sia perchè, come già rilevato, superata dall'accoglimento dell'avverso gravame, sia perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto espropriativo, nel quale il giudice, applicando i parametri normativi vigenti al momento della decisione (nella specie, tenendo conto dello *ius superveniens*), non si limita al mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma compie la valutazione diretta a stabilire il quantum dell'indennità anzidetta effettivamente dovuto, procedendo alla determinazione dell'indennità stessa in piena autonomia ed indipendentemente non solo dalle richieste formulate dalle parti oppponenti (le cui deduzioni non ineriscono al *petitum* immediato, già compiutamente definito dalla domanda di determinazione appunto dell'indennità in oggetto) ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, onde la tempestiva opposizione, da parte dell'espropriato, alla stima effettuata in sede amministrativa fa venir meno l'efficacia vincolante della stima medesima per tutti i soggetti del rapporto sopraindicato ed il giudice può ben pervenire ad un risultato inferiore al quantum offerto nella sede anzidetta, essendo anzi tenuto a compiere la liquidazione senza limitarsi a rigettare la domanda (Cass. 27 gennaio 1998, n. 774; Cass. 2 marzo 2001, n. 3048; Cass. 27 gennaio 2005, n. 1701; Cass. 20 maggio 2005, n. 10668; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4388; Cass. 13 giugno 2006, n. 13668; Cass., 15 novembre 2007, n. 23626).

Pertanto la decisione impugnata va cassata in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale. Ricorrono, per altro, i presupposti, non essendo necessario procedere ad ulteriori acquisizioni, per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel senso della determinazione dell'indennità di occupazione, così come complessivamente e correttamente specificata nell'impugnata decisione, in Euro 311.572,25.

Le spese processuali del giudizio davanti alla corte da appello e del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, determina l'indennità di occupazione in Euro 311.572,25, e ne ordina il deposito, al netto di quanto già versato, presso la cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali sulle singole annualità.

Condanna il Comune al pagamento in favore della Curatela delle spese processuali relative al giudizio davanti alla Corte di appello, liquidate complessivamente in Euro 4.900,00, oltre a quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.